

Provincia di Bolzano

**Legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1**

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2003)**

(omissis)

**CAPO III  
Altre disposizioni**

**ARTICOLO 37  
Modifica della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, recante  
"Norme in materia di igiene e sanità e di edilizia scolastica"**

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, e successive modifiche, sono così sostituiti:
  - "4. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al primo e al terzo comma del presente articolo è vietata la costruzione di nuovi edifici. Tale disposizione non si applica ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma. L'ampliamento di opere pubbliche o la costruzione ex novo delle stesse sono ammessi previo parere della commissione distrettuale per i cimiteri.
  5. Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto possono essere ricostruiti, ampliati nella misura massima del 10 per cento e trasformati nei limiti delle norme urbanistiche. Inoltre è consentito, per ragioni aziendali, l'ampliamento funzionale di tali fabbricati, purché la distanza della nuova parte del fabbricato dal cimitero non sia inferiore a quella del fabbricato esistente."